



Città di Valmontone

Prot. 8212/2021

Valmontone, 01/04/2021

ORDINANZA SINDACALE NR. 36/2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Programmazione degli orari di apertura delle attività commerciali di vendita generi alimentari festività pasquali 2021.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

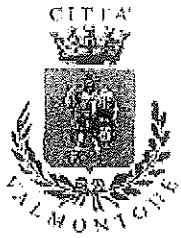
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».



Città di Valmontone

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che, come previsto nel Decreto Legge n. 30/2021, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, tranne che nelle zone bianche, troveranno operatività le restrizioni previste per le zone rosse;

Ritenuto dover adottare adeguate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, limitando gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettando in tutti i luoghi di lavoro le norme e i protocolli di sicurezza, privilegiando la salute;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo anche nell'ambito della provincia di Roma, e in quello specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare ogni misura di carattere organizzativo volta ad assicurare il contenimento e la gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale;

Ritenuto dover procedere, ai fini del necessario contenimento della diffusione del virus e della limitazione degli spostamenti all'interno del territorio comunale, alla chiusura e/o limitazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, nelle giornate di domenica 4 e di lunedì 5 aprile 2021 (restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie);

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante: "Competenze del Sindaco e del Presidente di Provincia" ed in particolare il comma 7;

Visto il disposto dell'art. 54 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo il quale il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti, da comunicare preventivamente al Prefetto, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto l'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni indicate in premessa

ORDINA



Città di Valmontone

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai fini del necessario contenimento della diffusione del virus e della limitazione degli spostamenti all'interno del territorio comunale nel periodo pasquale, il rispetto dei seguenti orari di apertura e chiusura per le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021**:

domenica 4 aprile 2021 apertura ore 8.00 - chiusura ore 13.00

lunedì 5 aprile 2021 apertura ore 8.00 - chiusura ore 13.00;

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio Online del Comune di Valmontone, al fine di darne la più ampia diffusione;

La trasmissione della presente Ordinanza, ai fini della corretta osservanza ed esecuzione:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Valmontone;
- Al Commissariato P.S. di Colleferro;
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro;
- Alla ASL RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - sede di Colleferro.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente Ordinanza prevede l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso

IL SINDACO
Alberto LATINI